

in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscano di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di elevata entità tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) (Regno Unito) il 26 maggio 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

(Causa C-259/10)

(2010/C 209/39)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: The Rank Group PLC

Questioni pregiudiziali

1) Laddove sussista un trattamento diverso ai fini IVA:

(i) tra prestazioni di servizi che sono identiche dal punto di vista del consumatore, o

(ii) tra prestazioni di servizi simili che rispondono alle medesime necessità del consumatore;

se tale circostanza sia di per sé sufficiente a dimostrare una violazione del principio della neutralità fiscale o se sia importante prendere in considerazione (e, in tal caso, in che modo)

(a) il contesto normativo ed economico;

(b) la circostanza che esista o meno la concorrenza tra i servizi identici o, eventualmente, tra i servizi simili di cui trattasi; e/o

(c) se il diverso trattamento ai fini dell'IVA abbia provocato o meno una distorsione della concorrenza.

2) Se un contribuente, le cui prestazioni di servizi dal punto di vista del diritto nazionale sono soggette ad IVA (per il fatto che lo Stato membro si è avvalso del margine di discrezionalità riconosciutogli dall'art. 13, parte B, lett. f), della Sesta direttiva⁽¹⁾), possa richiedere il rimborso dell'IVA versata relativamente a tali prestazioni di servizi, adducendo una violazione del principio della neutralità fiscale che trae origine dal trattamento IVA di altre prestazioni (prestazioni comparabili) qualora:

(a) dal punto di vista del diritto nazionale le prestazioni comparabili siano soggette ad IVA, ma

(b) le autorità fiscali dello Stato membro seguivano la prassi di trattare queste ultime prestazioni come esenti da IVA.

3) Laddove la risposta alla seconda questione sia affermativa, quale condotta configuri una prassi pertinente, e in particolare:

(a) se sia necessario che le autorità fiscali abbiano rilasciato una dichiarazione chiara ed inequivoca riguardo al fatto che le prestazioni comparabili sarebbero state trattate come prestazioni esenti da IVA;

(b) se sia rilevante che, all'epoca in cui ha rilasciato dichiarazioni, l'autorità fiscale aveva una comprensione incompleta e errata dei fatti rilevanti per il corretto trattamento a fini IVA delle prestazioni comparabili; e

(c) se sia pertinente che l'IVA non è stata dichiarata dal contribuente, o richiesta dalle autorità fiscali, relativamente alle prestazioni comparabili, ma che successivamente le autorità fiscali ne abbiano tentato il recupero, con i normali termini di prescrizione nazionali.

4) Laddove la differenza di trattamento fiscale risulti da una prassi costante delle autorità fiscali nazionali basata su una interpretazione generalmente accettata del significato autentico della normativa nazionale, se faccia differenza per l'esistenza di una violazione del principio della neutralità fiscale la circostanza che:

i) le autorità fiscali hanno successivamente modificato la loro prassi;

ii) un organo giurisdizionale nazionale consideri successivamente che la nuova prassi corrisponde al significato corretto della normativa nazionale;

iii) allo Stato membro, in base a principi di diritto nazionale e/o europeo, compresi i principi del legittimo affidamento, di estoppel, di certezza del diritto e dell'irretroattività, e/o in base ai termini di prescrizione, sia preclusa la possibilità di riscuotere l'IVA sulle prestazioni in precedenza considerate esenti.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal The Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 26 maggio 2010 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Rank Group PLC

(Causa C-260/10)

(2010/C 209/40)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

The Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuta: The Rank Group PLC

Questioni pregiudiziali

1) Qualora uno Stato membro, avvalendosi del margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della Sesta direttiva IVA (¹), abbia assoggettato ad IVA alcuni tipi di macchine utilizzate per il gioco d'azzardo (le cosiddette «macchine per il gioco di cui alla Parte III»), mantenendo nel contempo l'esenzione per altre macchine del genere (compresi i terminali per scommesse a quote fisse, cosiddetti «FOBTs»), e qualora venga affermato che così facendo lo Stato membro ha violato il principio della

neutralità fiscale: se sia i) determinante, o ii) rilevante, nel raffronto tra macchine per il gioco di cui alla Parte III e FOBTs che

a) i FOBTs offrano attività che costituivano «scommesse» ai sensi della normativa nazionale (o attività che l'autorità di regolamentazione competente, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri regolamentari, era disposta a trattare come «scommesse» ai sensi della normativa nazionale)

e

b) le macchine per il gioco di cui alla Parte III offrano attività soggette a una classificazione diversa ai sensi della normativa nazionale, segnatamente l'attività di «gioco»

e che, in base al diritto dello Stato membro, i giochi e le scommesse erano soggetti a regimi di regolamentazione diversi per quanto riguarda i controlli e la disciplina del gioco d'azzardo. In caso di risposta affermativa, quali siano le differenze, tra i regimi di regolamentazione di cui trattasi, di cui deve tener conto il giudice nazionale.

2) Nel determinare se il principio della neutralità fiscale esiga il medesimo trattamento fiscale per i due tipi di macchina di cui alla questione 1 (ossia i FOBTs e le macchine per il gioco di cui alla Parte III), quale livello di astrazione deve essere applicato dal giudice nazionale per determinare se i prodotti siano simili. In particolare, in che misura è importante tener conto delle seguenti circostanze:

a) somiglianze e differenze tra i limiti massimi consentiti delle puntate e dei premi tra i FOBTs e le macchine per il gioco di cui alla Parte III;

b) la circostanza che si possa giocare con i FOBTs solo in un certo tipo di locali autorizzati per le scommesse, che erano diversi e assoggettati a vincoli regolamentari diversi rispetto a quelli applicabili ai locali autorizzati per il gioco (benché si potesse giocare con i FOBTs e con, al massimo, con due macchine per il gioco di cui alla Parte III collocati nei medesimi locali autorizzati per le scommesse);

c) la circostanza che nei FOBTs le possibilità di vincita del premio erano direttamente correlate alle quote fisse pubblicate, mentre le possibilità di vincita con le macchine per il gioco di cui alla Parte III potevano, in alcuni casi, essere modificate mediante un dispositivo che nel tempo garantiva una determinata percentuale di introiti all'operatore e al giocatore;

d) le somiglianze e le differenze nei format disponibili sui FOBTs e sulle macchine per il gioco di cui alla Parte III;